



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 509

DEL 22/12/2023

L'anno **duemilaventitré** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **09:20** nella Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
Vice Sindaco	SILVESTRI GIOVANNI	Si	
Assessore	BRUGNI MASSIMILIANO		Si
Assessore	CARDINELLI MARCO	Si	
Assessore	CORRADETTI DARIO	Si	
Assessore	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	Si	
Assessore	STALLONE DOMENICO	Si	
Assessore	VALLESI MONIA	Si	
Assessore	VOLPONI MARIA LUISA	Si	

Totale Presenti: **8**

Totale Assenti: **1**

Presiede il Sindaco **Dott. FIORAVANTI MARCO**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. VINCENZO PECORARO**

OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 8 della Legge n. 118/2022 che delega al Governo l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei Servizi Pubblici di rilevanza economica;

RILEVATO che:

- con il D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 "Riordino della disciplina dei Servizi Pubblici di rilevanza economica", pubblicato in G.U. del 30 dicembre 2022, è stata data attuazione alla delega di cui sopra;
- tale decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "ha per oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale", stabilendo "principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti" e definendo quali servizi di interesse economico generale di livello locale (o servizi pubblici locali di rilevanza economica) "i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale";

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, il quale dispone che:

- *"I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori";*
- *la suddetta "ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico", anche alla luce degli atti e degli indicatori previsti dagli articoli 7, 8 e 9 dello stesso decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, rispettivamente relativi alle competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete, alle competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete e alle misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali;*

DATO ATTO che:

- la ricognizione da effettuarsi è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- nel caso dei servizi affidati secondo il modello dell'*in house providing*, la citata relazione costituisce appendice della relazione prevista dal suddetto articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- in sede di prima applicazione la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e, pertanto, entro la data del 31 dicembre 2023, e prevede la compilazione, a cura di ciascun Settore, di una scheda con l'indicazione dell'oggetto e della tipologia del servizio pubblico locale affidato, del valore dell'affidamento, degli estremi della delibera di affidamento, della forma di gestione (appalto, concessione, società mista oppure società

in house), del contratto di servizio, nonché delle risorse economiche impiegate quali: proventi provenienti dall'utenza (tariffe, canoni, proventi che l'affidatario ha introitato direttamente dall'utenza per lo svolgimento del servizio), eventuali attività accessorie consentite al soggetto affidatario per la copertura dei costi, o altri proventi che l'affidatario ha ottenuto per l'erogazione del servizio - come contributi regionali o statali – sponsorizzazioni, ecc. ;

- il dato letterale della norma che fa riferimento ai “servizi affidati” va interpretato nel senso che la ricognizione deve riguardare solo i servizi affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d'ambito quali Servizio idrico integrato e igiene ambientale);
- non deve prendere in considerazione i servizi svolti direttamente in economia dall'Ente;
- lo scopo di tale ricognizione è comprendere se la gestione del servizio sia ispirata ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche nei confronti dell'utenza, al fine di individuare elementi di miglioramento del servizio, in un'ottica di modifica e di innovazione nelle modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura;

CONSIDERATO altresì che:

- in assenza, sia nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 che in altre disposizioni di legge, di una puntuale elencazione dei servizi pubblici locali di interesse economico, può costituire utile punto di riferimento, ai fini dell'individuazione dei servizi pubblici locali da prendere in considerazione, il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 31 agosto 2023, n. 639, avente per oggetto l'adozione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, delle linee guida necessarie alla redazione del piano economico finanziario e dello schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità, con finalità di regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica;
- il predetto decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 31 agosto 2023, n. 639, prende in considerazione, quali servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica, i servizi relativi a: impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane), parcheggi, servizi cimiteriali, luci votive e trasporto scolastico;

RITENUTO, pertanto, di prendere in considerazione, ai fini della ricognizione di cui all'articolo 30 decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, i seguenti servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica:

- parcheggi;
- servizi cimiteriali;
- luci votive;
- trasporto scolastico;
- mensa scolastica

RITENUTO altresì di includere nella suddetta rilevazione anche i seguenti servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica direttamente affidati dall'Ente:

- servizio rifiuti;
- servizio idrico;
- servizio di distribuzione del gas naturale;
- trasporto pubblico locale (TPL);

dando atto che la Relazione relativa all'affidamento del Servizio Idrico è invece stata redatta da ATO 5, Marche sud Ascoli Piceno -Fermo in qualità di Ente di Governo dell'Ambito regionale competente in materia

di Servizio Idrico che, in quanto tale, è il soggetto tenuto a redigere la Relazione annuale ricognitiva prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 entro il termine del 31/12/23, è contenuta nell'allegato sub A) alla Relazione;

TENUTO CONTO del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3 del D.lgs. 201 / 2022, nonché del decreto n. 639 del 31/8/2023 recante "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022", la seguente tabella illustra il perimetro di Servizi pubblici locali (S.P.L.) di rilevanza economica esternalizzati dal Comune alla data del 31.12.202:

S.P.L. DI RILEVANZA ECONOMICA	SOGETTO GESTORE			MODALITA' DI AFFIDAMENTO
	Denominazione	Società in house (SI/NO)	% Part.	
SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA NON A RETE				
Parcheggi	Saba Italia S.p.A.	NO	0,00%	Concessione
Trasporto scolastico	Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.s.	NO	0,00%	Gara (Regione Marche)
Mense scolastiche	Vivenda S.p.A.	NO	0,00%	Gara
Cimiteri	Il Capitano S.c.r.l.	NO	0,00%	Gara
Lampade votive	R.T.I. (a)	NO	0,00%	Gara
SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA A RETE				
Trasporto pubblico locale	Start Plus S.c.a.r.l.	NO	27,81%	Affidamento diretto
Rifiuti integrato	Ascoli Servizi Comunali S.r.l.	NO	60,00%	Concessione
Distribuzione del gas naturale	Ascoli Reti Gas S.r.l.	NO	100,00%	Affidamento ai sensi del d. Lgs. 164/2000 (decreto Letta)
Idrico integrato	Cicli integrati impianti primari S.p.A.	SI	17,88%	Affidamento in house conferito dall'Autorità di ambito territoriale ottimale (ATO) n.5 Marche Sud

Fonte: ns. elaborazione (a) R.T.I.: Raggruppamento Temporaneo di imprese tra O.L.V. S.r.l. e G. Paoli Elettroimpianti S.r.l.

RITENUTA la competenza dell'organo esecutivo all'approvazione della ricognizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, tenuto conto, in particolare, che, nella tassativa elencazione delle competenze dell'organo consiliare, l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di servizi pubblici, prende in considerazione, alla lettera e), le sole fasi di "organizzazione", "concessione", e "affidamento" e non anche fasi di mera ricognizione degli stessi servizi

PRESO ATTO che, con riferimento ai soli servizi affidati secondo il modello dell'*in house providing*, la relazione prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 dovrà poi essere integrata nella relazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per costituirne appendice;

PRESO ATTO che la ricognizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, per i servizi pubblici locali a rilevanza economica presi in considerazione, è contenuta nell'apposito documento allegato (Allegato "A") alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, inoltre, che:

- la segreteria generale provvederà a trasmettere, per opportuna conoscenza, il testo della presente deliberazione al Collegio dei Revisori;
- della presente Rilevazione sarà data doverosa informazione sul sito del Comune, Amministrazione Trasparente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del medesimo Decreto il quale prevede che:
 1. 1."Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono (...) la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9;
 2. 2.Gli atti di cui al comma 1 (.....) e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (...);
- la presente deliberazione non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non è richiesto il parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del settore 4;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, come contenuta nella Relazione allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che, con riferimento ai soli servizi pubblici locali, contenuti nella ricognizione di cui al precedente punto 2) e che siano stati affidati secondo il modello *dell'in house providing*, la relativa relazione all'affidamento del Servizio Idrico, redatta da ATO 5, Marche sud Ascoli Piceno -Fermo in qualità di Ente di Governo dell'Ambito regionale competente in materia di Servizio Idrico che, in quanto tale, soggetto tenuto a redigere la Relazione annuale ricognitiva prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 entro il termine del 31/12/23, è contenuta nell'allegato A) alla Relazione approvata con il presente atto;

- 4) di dare atto che con riferimento ai soli servizi pubblici locali che siano stati affidati secondo il modello dell'*in house providing*, la suddetta relazione redatta da ATO 5, Marche sud Ascoli Piceno - Fermo in qualità di Ente di Governo dell'Ambito regionale competente in materia di Servizio Idrico costituisce appendice alla deliberazione consiliare di revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i.;
- 5) di disporre altresì, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la pubblicazione senza indugio della relazione contenuta nella ricognizione di cui al precedente 1) sul sito istituzionale dell'Ente nonché la sua trasmissione all'ANAC;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Rif.to proposta di delibera: 67 del 21/12/2023

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

Responsabile SETTORE 4 - BILANCIO EQUITA' FISCALE FARMACIE

MATTIOLI CRISTINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Dott. FIORAVANTI MARCO	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO
---	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.